

REGOLAMENTO (CE) N. 1268/1999 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1999

relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni⁽⁴⁾,

(1) considerando che nelle conclusioni del Consiglio europeo svoltosi a Lussemburgo il 12 e 13 dicembre 1997 è prevista l'attuazione di una strategia di preadesione rafforzata per i paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, nonché di una strategia di preadesione specifica per Cipro;

(2) considerando che le conclusioni del Consiglio europeo prevedono che per il momento possano avvalersi dell'aiuto previsto dal presente regolamento i dieci paesi candidati dell'Europa centrale e orientale;

(3) considerando che la Comunità ha deciso di offrire un sostegno eccezionale ai paesi candidati all'adesione, sotto forma di un aiuto preadesione destinato a favorire il processo di riforma socio-economica attualmente in corso in tali paesi e a preparare e facilitare l'integrazione delle loro economie nell'economia comunitaria;

⁽¹⁾ GU C 175 del 9.6.1998, pag. 7 e GU C 27 del 2.2.1999, pag. 18.

⁽²⁾ Parere espresso il 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 101 del 12.4.1999.

⁽⁴⁾ GU C 93 del 6.4.1999.

(4) considerando che il sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione, insieme al contributo comunitario di cui al regolamento (CE) 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione⁽⁵⁾, deve essere coordinato dal regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89⁽⁶⁾, e deve essere soggetto alle disposizioni condizionali previste dal regolamento (CE) n. 622/98 del Consiglio, del 16 marzo 1998, relativo all'assistenza in favore dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea⁽⁷⁾, nell'ambito della strategia di preadesione, e in particolare all'istituzione di partenariati per l'adesione;

(5) considerando che le conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo del 12 e 13 dicembre 1997 prevedono al punto 17 che il sostegno finanziario ai paesi che partecipano al processo di allargamento si baserà, nella ripartizione dell'aiuto, sul principio della parità di trattamento, indipendentemente dal calendario di adesione, riservando particolare attenzione ai paesi che hanno maggiori necessità;

(6) considerando che l'aiuto comunitario preadesione dev'essere predisposto soprattutto allo scopo di risolvere problemi prioritari relativi a un adeguamento sostenibile delle economie dei paesi candidati e di aiutare tali paesi ad applicare l'acquis comunitario, con particolare attenzione alla politica agricola comune («PAC»);

(7) considerando che l'aiuto preadesione per l'agricoltura deve rispettare le priorità stabilite dalla riforma della PAC; che tale aiuto deve applicarsi a settori prioritari da definire in ciascun paese,

⁽⁵⁾ Vedi pagina 112 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ Vedi pagina 108 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁷⁾ GU L 85 del 20.3.1998, pag. 1.